



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 DEL 17/12/2019

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175

L'anno **2019** addì **17** del mese di **Dicembre**, alle ore **20.45** in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 12/12/2019 prot. n. 61297, in **Seduta Straordinaria** pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	PASQUALOTTO Stefano	P	GUIDOLIN Stefania
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	PAVIN Mary	P	BERGAMIN Claudio
P	AZZOLIN Maria Grazia	P	SARTORETTO Sebastiano
P	ANTONELLO Beppino	P	ZORZI Giovanni
P	BARACIOLLI Fabrizio	A	BELTRAME Andrea
P	PERON Elisabetta	P	FALESCHINI Sandro
P	FRACCARO Chiara	P	BELTRAMELLO Claudio
P	BRUGNERA Giancarlo	AG	STRADIOTTO Stefano
AG	SOLIGO Moira	P	MILANI Tiziana
P	ZANELLATO Matteo	AG	BAMBACE Andrea
AG	MARCON Edda	P	FISCON Gianni

Gli Assessori sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GIOVINE Gianfranco		
P	FILIPPETTO Roberto	P	GALANTE Marica
P	DIDONE' Gianluca	P	PIVOTTI Franco
P	PIVA Sandra	P	OLIVATO Petronilla

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune **MIORI Maria Teresa**.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. **PASQUALOTTO Stefano** il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 1 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che è fatta salva inoltre la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfranco Veneto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società

sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO inoltre il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2017, esecutiva, con la quale questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 23 settembre 2016;

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018:

- in data 29 luglio 2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione tra Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 agosto 2017;
- è stato deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Mobilità di Marca S.p.A. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018, con la quale è stato

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175

approvato l'avvio all'operazione di fusione per incorporazione della società "Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l." in "Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 21/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/10/2019 riguardante la modifica dello statuto della società Asco Holding S.p.a.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RITENUTO di approvare, secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

- la relazione sull'attuazione del piano di cui agli atti citati in precedenza, con evidenza dei risultati conseguiti, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche come da allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1. Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito riportato, e secondo gli

schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti:

- la relazione sull'attuazione del piano di cui alle deliberazioni di C.C. n. 80 del 29/09/2017, n. 80 in data 28/09/2018, n. 98 del 23/11/2018 e n. 102 del 21/12/2018, con evidenza dei risultati conseguiti, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2018, così come contenuta nelle schede tecniche come da allegato sub "B" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di prendere atto che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato B);

5. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto;

7. Di dare atto che la discussione è stata registrata;

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata agli indirizzi dati dal presente provvedimento entro il corrente esercizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell'Assessore alle "Aziende e Società partecipate" Roberto Filippetto;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n. 20	
Di cui con diritto di voto	n. 20	
Votanti	n. 13	
Astenuti	n. 07	G.Azzolin, T.Milani, G.Fiscon, S.Faleschini, S. Sartoretto, C.Beltramello, G.Zorzi
Maggioranza richiesta	n. 07	
Favorevoli	n. 13	
Contrari	n. 00	

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n. 20	
Di cui con diritto di voto	n. 20	
Votanti	n. 13	
Astenuti	n. 07	G.Azzolin, T.Milani, G.Fiscon, S.Faleschini, S. Sartoretto, C.Beltramello, G.Zorzi
Maggioranza richiesta	n. 13	
Favorevoli	n. 13	
Contrari	n. 00	

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 119**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Contabilità**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2019

Il Responsabile di Settore
Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

Settore 2 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Emanuele Muraro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
PASQUALOTTO Stefano

SEGRETARIO GENERALE
MIORI Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pasqualotto Stefano;1;107929913721016647383575896925855083089
Maria Teresa Miori;2;3463979